

Condizioni generali (CG)

Il presente testo si applica opportunamente anche alle persone di sesso femminile e a una pluralità di persone. Edizione dicembre 2021

Le seguenti condizioni regolano il rapporto reciproco tra il cliente e la Telco Banca SA (di seguito denominata «banca»), indipendentemente dai servizi o prodotti che il cliente acquista dalla banca.

Resta intesa per la banca la facoltà di stipulare accordi particolari.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti delle Condizioni generali.

1 Diritto di disporre

Il diritto di disporre comunicato alla banca vale nei suoi confronti e fino alla trasmissione di una revoca scritta alla stessa, indipendentemente da eventuali pubblicazioni e/o iscrizioni nel registro delle imprese di diverso contenuto. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca se una persona abilitata a disporre diventa incapace di agire.

La banca non risponde dei danni derivanti da una carente capacità di agire di una persona abilitata a disporre, a meno che l'incapacità di agire non sia stata comunicata alla banca e la banca non abbia esercitato la diligenza abitualmente applicata nel settore.

In caso di decesso del cliente, la banca ha il diritto di richiedere tutti i documenti e i certificati che ritiene necessari per dimostrare la legittimità degli eredi o di terzi. Le spese eventualmente necessarie (ad esempio per le traduzioni o l'emissione di certificati) sono a carico del richiedente.

La banca, a propria discrezione, può limitare o revocare il diritto di disporre dopo il decesso del cliente.

La banca può accettare procure diverse da quelle indicate sul formulario di procura della banca, ma non è tenuta a farlo.

Se il cliente impedisce istruzioni contraddittorie o non chiare in merito al diritto di disporre, la banca è autorizzata a limitare il diritto di disporre.

2 Verifica della legittimazione

La banca verifica l'autorizzazione a disporre, ad esempio mediante il confronto delle firme con quelle depositate

presso di lei. La banca non è tenuta a un'ulteriore verifica della legittimazione, ma ne ha diritto. Il cliente deve conservare con cura i documenti della banca e proteggerli dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Quando impedisce ordini di pagamento, il cliente adotta tutte le precauzioni per prevenire il rischio di azioni fraudolente.

Il cliente mantiene segreti i codici e le password. I danni riconducibili alla violazione di tale obbligo di diligenza sono a carico del cliente. La banca adotta misure adeguate per riconoscere e impedire le azioni fraudolente. Se la banca a tale riguardo non esercita la diligenza abitualmente applicata nel settore, si farà carico dei danni risultanti. Se si verifica un danno senza che il cliente o la banca abbiano violato il proprio obbligo di diligenza, ciascuna delle parti si fa carico dei danni riconducibili alla rispettiva sfera di influenza.

3 Obbligo di diligenza e responsabilità

La banca presta i suoi servizi con la diligenza abitualmente applicata nel settore. La responsabilità della banca si limita in ogni caso ai danni diretti subiti dal cliente come conseguenza immediata delle azioni della banca.

4 Rapporto commerciale con una pluralità di persone

In caso di rapporto commerciale della banca con una pluralità di persone, queste sono responsabili in solidi in caso di richieste della banca derivanti dal rapporto commerciale e possono disporre solo congiuntamente al riguardo. Resta intesa la possibilità di un accordo scritto differente con la banca.

5 Istruzioni del cliente, annullamento, revoca e mancata esecuzione degli ordini

La banca segue le istruzioni del cliente. La banca è autorizzata a non eseguire, annullare o revocare gli ordini, in particolare se non è presente una copertura sufficiente, se riconosce che il cliente potrebbe arrecare danno a sé stesso, se la

banca nutre dubbi sul diritto di disporre del committente o se esistono disposizioni di legge, normative o interne alla banca, ordini ufficiali, sanzioni nazionali o internazionali o accordi che la banca è tenuta a rispettare.

La banca è autorizzata ad annullare ordini e transazioni registrati per errore.

Se il cliente impedisce ordini il cui importo complessivo è superiore al suo deposito disponibile o al credito concessogli dalla banca, la banca è autorizzata, a propria discrezione e senza considerare la data o l'orario di ricezione, a stabilire quali ordini debbano essere eseguiti interamente o in parte o non debbano essere eseguiti.

6 Obbligo di informazione del cliente

La banca ha necessità di avere sempre a disposizione informazioni aggiornate sul cliente. Il cliente, pertanto, è tenuto a comunicare senza indugio, in modo veritiero e per iscritto alla banca qualsiasi variazione relativa alla sua persona, ai suoi procuratori, ai suoi controllanti e agli aventi diritto sui suoi valori patrimoniali (in particolare nome, indirizzo di domicilio effettivo, indirizzo di notifica, nazionalità, stato fiscale).

Se il cliente viola questo obbligo, deve farsi carico dei costi eventualmente sostenuti per le indagini e di ogni ulteriore danno subito dalla banca.

7 Mancanza di contatti e notizie

Il cliente fa sì che il contatto con la banca non si interrompa. Se si verifica un'interruzione dei contatti, la banca può addebitare al cliente i costi sostenuti per la ricerca dell'indirizzo e per la gestione e il monitoraggio specifici dei valori patrimoniali non rivendicati. In assenza di contatti e notizie, i rapporti commerciali con un saldo a debito vengono chiusi dalla banca.

8 Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca si intendono recapitate validamente al cliente se sono state inviate in conformità alle ultime istruzioni del cliente, o diversamente per la sua tutela. In assenza di una contestazione scritta da parte del cliente, le comunicazioni della banca si intendono approvate entro 30 giorni.

9 Errori di trasmissione

I danni derivanti dall'utilizzo di modalità di trasmissione quali posta, imprese di trasporto, telefono, comunicazione elettronica o ogni altra forma di

trasmissione (in particolare derivanti da perdita, ritardo, malintesi, storpatura o duplicazioni) sono a carico della parte nella cui sfera d'influenza rientra la causa dell'azione dannosa. Se un danno si verifica per casualità o forza maggiore, senza che il cliente o la banca abbia violato la propria diligenza, ciascuna delle parti si fa carico dei propri danni.

Il cliente prende atto che l'invio di informazioni e comunicazioni via e-mail e con modalità di comunicazione simili non è sicuro e non garantisce la tutela della riservatezza e del segreto bancario nei confronti dei clienti. Le e-mail, inoltre, possono contenere software nocivi e possono essere inviate a destinatari errati oppure intercettate. La banca consiglia al cliente di astenersi dall'inviare informazioni confidenziali via e-mail o tramite altri canali di comunicazione non sicuri e può rifiutare in qualsiasi momento gli ordini così impartiti.

10 Esecuzione degli ordini e reperibilità

Gli ordini di norma vengono elaborati e registrati solo durante i normali orari di apertura della banca. Fra la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine possono verificarsi ritardi dovuti agli orari di apertura della banca, alle disposizioni relative alle festività nazionali o estere, ai giorni e agli orari di negoziazione delle borse, alle necessarie elaborazioni tecniche o manuali, a guasti tecnici, a controlli del sistema o ad altri motivi. La banca non risponde dei danni causati da tali ritardi o degli ordini rifiutati, in altro modo errati o non eseguiti per altri motivi, a meno che non abbia violato la diligenza abitualmente applicata nel settore. In questo caso, la banca risponde solo della perdita di interessi. Per il calcolo della perdita fanno fede i tassi d'interesse della banca. Il cliente è consapevole del fatto che la banca non può garantire una reperibilità permanente durante i normali orari di apertura. In tutte le transazioni con la banca, il sabato, la domenica e i giorni festivi legalmente riconosciuti non sono considerati giorni lavorativi.

11 Rendicontazione e contestazioni

Il cliente riceve con cadenza periodica (ad es. quotidiana, mensile, trimestrale, annuale) estratti conto ed estratti patrimoniali con tutti i movimenti quali accredito e addebito degli interessi, canoni, commissioni, spese e imposte.

Tutte le obiezioni o i reclami, in particolare relativi all'esecuzione o mancata esecuzione di ordini di ogni tipo, agli estratti conto, di deposito o patrimoniali, alla valutazione dei depositi o in relazione ad altre comunicazioni della banca, devono essere presentati alla banca subito dopo il ricevimento della relativa comunicazione, in ogni caso entro 30 giorni, altrimenti dati e comunicazioni si considerano approvati dal cliente.

Se i reclami non vengono presentati tempestivamente dal cliente, quest'ultimo non può più rivendicare nei confronti della banca eventuali danni subiti a causa della difettosità delle comunicazioni o dei documenti contestati.

Se il cliente aspetta comunicazioni o documenti, la banca gli comunica senza indugio un eventuale ritardo della ricezione se i documenti non pervengono al momento previsto.

12 Depositi in valute estere o su conti in metalli preziosi

Le attività della banca corrispondenti ai depositi in valuta estera dei clienti vengono investite a nome della banca, ma per conto e a rischio del cliente, presso le sue banche corrispondenti nella stessa valuta all'interno o all'estero del Paese della valuta in questione.

La banca non è responsabile in alcun modo di eventuali imposte e oneri a cui tali depositi sono soggetti per effetto di quanto detenuto nell'area valutaria o presso il domicilio della banca corrispondente.

Se nel Paese in cui è investito il deposito vengono applicate misure delle autorità che non sono dovute né alla banca né al cliente, il cliente risponde della propria parte di conseguenze giuridiche ed economiche.

L'obbligo della banca derivante dai conti in valuta estera viene adempiuto esclusivamente tramite un ordine di vendita o di pagamento o dall'emissione di un assegno presso la sede in cui è gestito il conto. Gli importi in valuta estera vengono accreditati o addebitati in franchi svizzeri, a meno che il cliente non disponga di un conto nella valuta estera interessata o non impartisca tempestivamente altre istruzioni alla banca.

Le conversioni da una valuta all'altra vengono effettuate ai tassi di cambio pubblicati dalla banca per la modalità di pagamento scelta al momento dell'elaborazione da parte della banca stessa. Il cliente si fa carico di eventuali rischi di perdita (ad es. in caso di revoca della transazione e riaccordo in caso di avaria del sistema

e/o sospensione della negoziazione in conseguenza di particolari condizioni del mercato).

13 Condizioni

La banca stabilisce prezzi e condizioni (ad es. interessi a debito e a credito e margini d'interesse, commissioni, canoni, spese, condizioni di prelievo, comprese le limitazioni ai ritiri tramite scaglionamento o termini di disdetta, tassi di cambio per le valute estere). In conseguenza della variazione delle condizioni del mercato o dei costi, la Banca può modificare i prezzi e le condizioni in qualsiasi momento e introdurre nuovi prezzi e condizioni, in particolare tassi d'interesse negativi (tassi negativi che vengono addebitati sugli averi sul conto del cliente).

La banca fornisce informazioni in merito alle variazioni dei prezzi e delle condizioni tramite posta, sul proprio sito Internet, nelle sue aree clienti o con altre modalità adeguate. In casi motivati, la modifica può avvenire senza preavviso. Con la comunicazione della variazione, il cliente ha la facoltà di disdire per iscritto il servizio interessato dalla variazione. I nuovi canoni o prezzi o gli aumenti di prezzi e canoni si intendono approvati se il cliente non disdice il servizio interessato o il prodotto interessato entro 30 giorni dalla comunicazione. I costi di terzi sostenuti dalla banca nella sua attività per il cliente vengono addebitati al cliente.

14 Operazioni di pagamento in contanti

La banca, indipendentemente dalle condizioni stabilite, è autorizzata in qualsiasi momento a limitare o rifiutare versamenti o pagamenti in contanti, in singoli casi e senza indicarne il motivo.

15 Operazioni di pagamento

La banca esegue un ordine di pagamento se sono disponibili le informazioni richieste dalla banca, se il cliente dispone di un deposito liberamente disponibile o di un limite di credito liberamente disponibile (in ogni caso almeno pari all'ammontare dell'ordine di pagamento) al momento dell'addebito e se non vi sono disposizioni legali o normative, disposizioni delle autorità, sanzioni nazionali o internazionali o altri divieti o restrizioni che impediscono l'esecuzione.

Il cliente prende atto che un ordine di pagamento eseguito in particolare dalla banca destinataria o da una banca corrispondente, può essere respinto senza l'indicazione dei motivi.

I pagamenti in entrata con informazioni mancanti, errate o non chiare o il cui confronto con i dati a disposizione della banca dà luogo a contraddizioni possono essere respinti dalla banca. I pagamenti in entrata possono essere respinti anche per altri motivi (ad es. rapporto commerciale estinto, disposizioni legali o normative, disposizioni delle autorità o sanzioni nazionali o internazionali), purché non vi sia l'obbligo di bloccare il pagamento ricevuto. In tale contesto, la banca è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte (incluso il mittente del pagamento) il motivo del mancato accredito.

Indipendentemente dalla valuta, l'accredito o l'addebito viene effettuato sul conto indicato nell'ordine di bonifico e nella valuta di tale conto.

Se un pagamento non viene eseguito o viene respinto, la banca riaccredita sul conto interessato l'importo eventualmente già addebitato. Se viene meno il motivo della mancata esecuzione o del rifiuto, la banca è libera di eseguire nuovamente in modo autonomo l'ordine di pagamento. La banca declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata esecuzione, dal rifiuto o dalla nuova esecuzione.

16 Cambiali, assegni e strumenti simili

La banca è autorizzata a riaddebitare cambiali, assegni e strumenti simili non pagati che sono stati scontati o accreditati. Ciononostante, mantiene i suoi diritti al pagamento dell'intero importo di cambiali e assegni previsti dalle norme sulle cambiali, gli assegni o altri con i relativi diritti accessori, nei confronti di ciascuna parte obbligata dallo strumento, fino all'estinzione di un saldo a debito esistente. Sono a carico del cliente i danni relativi all'incasso di cambiali, assegni o documenti simili contraffatti o falsificati che sono imputabili alla violazione del suo obbligo di diligenza. La banca adotta misure adeguate per riconoscere e impedire le azioni fraudolente. Se la banca a tale riguardo non esercita la diligenza abitualmente applicata nel settore, si farà carico dei danni risultanti.

17 Registrazioni di mezzi di comunicazione e nei locali della banca

Il cliente acconsente al fatto che la banca, con o senza informazione preliminare, esegua e conservi registrazioni audio e video di qualsiasi comunicazione (conversazioni telefoniche e comunicazione tramite i canali elettronici) e

all'interno dei locali della banca (inclusi gli uffici mobili o temporanei). La banca è autorizzata a utilizzare le registrazioni per scopi di assicurazione qualità, per adempiere a disposizioni legali o normative e per finalità probatorie.

18 Diritto di pegno e compensazione

Se sussistono debiti del cliente nei confronti della banca, quest'ultima ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che detiene per conto del cliente presso una qualsiasi delle sue sedi o altrove. Questo vale anche per prestiti e mutui con garanzia particolari o senza garanzie. Nel momento in cui il cliente è in ritardo con i pagamenti, la banca può scegliere liberamente di realizzare i beni in pegno mediante esecuzione coatta o vendita privata.

Riguardo ai crediti esistenti nei suoi confronti, la banca ha un diritto di compensazione indipendentemente dalla data di scadenza o dalla valuta dei propri crediti.

19 Raccomandazioni, consigli e altre informazioni

La banca non risponde dei danni conseguenti ai suoi consigli, raccomandazioni o altre informazioni forniti al cliente, a meno che non si possa dimostrare una colpa grave da parte della banca. La banca non fornisce consulenza al cliente e non ha alcun obbligo di informazione, verifica e chiarimento in merito all'adeguatezza o meno di un prodotto o di un servizio per il cliente. Resta intesa la possibilità di stipulare accordi scritti di diverso contenuto.

20 Assenza di consulenza legale o fiscale

La banca non fornisce alcuna consulenza legale o fiscale in relazione al rapporto commerciale. In particolare, la consulenza o le informazioni della banca non si riferiscono alla situazione giuridico-fiscale del cliente o alle conseguenze fiscali di investimenti, prodotti e servizi per il cliente. La banca, in particolare, non ha l'obbligo di tenere in considerazione la situazione fiscale del cliente. Il cliente riconosce che la banca non risponde degli effetti fiscali delle sue azioni o di eventuali informazioni da lei fornite. Tutti gli obblighi di natura fiscale derivanti dal rapporto commerciale con il cliente sono a carico del cliente stesso.

La banca, senza il consenso preliminare del cliente, è autorizzata

a trattenere e versare imposte se ciò è previsto da leggi o regolamenti. Se il cliente ha dubbi al riguardo deve rivolgersi autonomamente a un consulente fiscale.

21 Rispetto delle leggi

Il cliente è tenuto a rispettare le disposizioni legali e normative nazionali e internazionali, in particolare quelle relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le norme del diritto penale e le norme fiscali a lui applicabili. Se il cliente viola tali disposizioni, deve farsi carico dei costi e delle spese sostenuti dalla banca per i relativi chiarimenti e tenere indenne la banca.

Il cliente riconosce che al momento dell'apertura del rapporto commerciale o nel corso dello stesso possono verificarsi circostanze che obbligano legalmente la banca a fornire chiarimenti sul rapporto commerciale o su una transazione, a bloccare valori patrimoniali, a segnalare il rapporto commerciale a un'autorità competente, a interrompere il rapporto commerciale o a non eseguire transazioni. Il cliente è tenuto a fornire alla banca, su richiesta, le informazioni veritiero di cui la stessa necessita per adempiere agli obblighi di chiarimento o di segnalazione previsti dalla legge.

La Banca può adottare misure per il rispetto e/o l'attuazione disposizioni legali e normative, accordi internazionali, sanzioni, per un corretto rapporto commerciale e per altri motivi interni o esterni di compliance o sicurezza. In particolare, la banca può limitare la disponibilità dei servizi e limitare o rifiutare i diritti di disporre del cliente senza indicarne i motivi.

22 Esterrializzazione di ambiti di attività

Il cliente prende atto che la banca può affidare a terzi singoli ambiti di attività (ad es. informatica, conservazione e trattamento dei dati, gestione dei rischi, compliance, operazioni di pagamento, amministrazione titoli e revisione interna). Tutti i fornitori di servizi esterni sono tenuti alla riservatezza e la banca risponde delle loro azioni come per le proprie.

23 Segreto bancario e protezione dei dati

La banca è vincolata al segreto bancario svizzero ed è tenuta alla protezione dei dati, fatte salve le seguenti eccezioni e limitazioni.

23.1 Svincolo dal segreto bancario

Il cliente svincola la banca dal proprio obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario:

- per l'adempimento degli obblighi di informazione o chiarimento della banca previsti dalla legge o dalle norme sulla vigilanza;
- per ottenere da terzi le informazioni necessarie all'apertura o allo svolgimento del rapporto commerciale;
- se ciò è necessario per l'esecuzione di un servizio;
- per la verifica della solvibilità e per le indagini da parte della banca presso centrali d'informazione creditizia e autorità;
- per garantire o affermare i diritti della banca nei confronti del cliente e per la realizzazione di garanzie fornite dal cliente o da terzi (nella misura in cui le garanzie di terzi sono state fornite per diritti nei confronti del cliente);
- per l'incasso di crediti della banca nei confronti del cliente;
- per la tutela del cliente in caso di indizi di reato a suo danno;
- per l'esecuzione di indagini di persone autorizzate in assenza di contatti o messaggi;
- nei confronti dei suoi eredi dopo il suo decesso;
- per l'esternalizzazione di ambiti di attività e, in tale contesto, per la trasmissione dei dati del cliente a terzi incaricati;
- nella misura in cui ciò si rende necessario per la tutela di legittimi interessi della banca;
- a scopo di difesa in caso di pretese di terzi, incluse sanzioni contro la banca;
- per la denuncia di un reato commesso a danno della banca;
- in caso di controversie legali della banca con il cliente.

23.2 Protezione dei dati e segreto bancario nelle operazioni di servizio transfrontalieri

Il cliente prende atto che, nell'ambito dei servizi transfrontalieri, i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero. Per la portata della divulgazione, il cliente rinuncia espressamente al

segreto bancario. Il cliente è consapevole e accetta che i destinatari dei dati non sono vincolati al segreto bancario svizzero, né alla legge svizzera sulla protezione dei dati e che la banca non ha alcun controllo sull'utilizzo dei dati trasmessi. Le leggi e i regolamenti degli Stati esteri possono prevedere la trasmissione di questi dati alle autorità o ad altri terzi, specialmente nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati fiscali.

Il cliente assicura di avere ottenuto il consenso di eventuali terzi coinvolti nel rapporto commerciale, come ad esempio aventi diritto economico o procuratori, e autorizza la banca a loro nome alla corrispondente divulgazione.

23.3 Divulgazione relativa a transazioni e servizi

Il cliente acconsente al fatto che, nell'ambito delle operazioni di pagamento, i dati del committente (nome, numero di conto e indirizzo, eventuale data e luogo di nascita e/o numero di identità nazionale) vengano comunicati alle parti coinvolte (ad es. banche corrispondenti nazionali ed estere, banca beneficiaria, gestori di sistemi quali SIX Interbank Clearing o SWIFT) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero in caso di ordine di pagamento nazionale o internazionale. Questi dati potrebbero essere trasmessi a terzi incaricati in altri Paesi.

Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione sono soggetti alle regole di tale sede, inclusa la legge del Paese della sede di negoziazione.

Affinché la banca possa eseguire operazioni sui mercati finanziari e operazioni in valuta estera per il cliente, il diritto applicabile può richiedere la divulgazione di dati relativi al cliente o ad altri terzi. La banca è autorizzata alla divulgazione di tali dati nella misura in cui la divulgazione è necessaria per la fornitura dei servizi e per il rispetto di leggi nazionali ed estere, condizioni contrattuali, regolamenti, disposizioni, pratiche commerciali e aziendali o standard di compliance. Questi obblighi di divulgazione variano in base ai singoli ordinamenti giuridici e consistono, ad esempio, in:

- scambio di dati con l'operatore/la sede di negoziazione durante l'esecuzione di operazioni correlate a strumenti finanziari;

- richiesta di informazioni da parte di una società straniera relativamente ai propri azionisti;
- richiesta di informazioni su una transazione di un operatore di un'infrastruttura del mercato finanziario;
- richiesta di informazioni da parte di un'autorità estera relativa a strumenti finanziari e valute che vengono emessi, negoziati, computati, gestiti o custoditi nel Paese dell'autorità.

Il cliente autorizza la banca a divulgare le informazioni che è tenuta a divulgare o che ritiene necessario divulgare, in particolare:

- il committente di una determinata transazione;
- il titolare di un conto o di un deposito;
- l'avente diritto economico dei valori patrimoniali di un conto o di un deposito;
- le persone aventi poteri di firma sul conto o deposito;
- chi può esercitare i diritti di voto sui valori patrimoniali custoditi nel deposito.

23.4 Profili dei clienti e singole decisioni automatizzate

La banca può conservare i dati del cliente e i dati provenienti da fonti terze ed elaborarli in modo automatizzato e con mezzi tecnici in modo da creare profili. In questa analisi possono confluire dati sulla persona, sulle condizioni economiche o sulle caratteristiche personali. I dati trattati comprendono in particolare dati del cliente (ad es. nome, luogo di domicilio, data di nascita, stato civile), dati finanziari (ad es. dati sul patrimonio, prodotti stipulati, transazioni su conti e depositi e dati delle operazioni di pagamento) ed esigenze del cliente. Questi profili, in particolare, possono essere creati dalla banca per migliorare i servizi della banca stessa, per sottoporre al cliente offerte adatte alle sue esigenze o per finalità di marketing. La banca, inoltre, utilizza questi profili per finalità di compliance e gestione dei rischi.

Questi profili possono portare anche a una singola decisione automatizzata, ossia una decisione che viene presa senza l'intervento di un addetto della banca. Il cliente acconsente al trattamento dei dati in tale contesto.

24 Recesso

Fatti salvi accordi speciali e condizioni di recesso specifiche, la banca e il cliente possono recedere dal rapporto commerciale e da singoli servizi o prodotti in qualsiasi momento, tenendo conto dei limiti di prelievo. Se in caso di recesso vengono superati i limiti di prelievo da parte del cliente,

alla banca è dovuta una commissione di mancata disdetta. La banca può annullare i prestiti concessi o utilizzati e reclamare dal cliente senza ulteriori indugi l'avere immediatamente esigibile.

Se il cliente, anche dopo un'adeguata proroga stabilita dalla banca, omette di comunicare alla banca dove devono essere trasferiti i valori patrimoniali e averi depositati dal cliente presso la banca su un conto o deposito a nome del cliente presso un altro intermediario finanziario, la banca può limitare la possibilità del cliente di disporre dei valori patrimoniali totalmente o in parte fino a quando il cliente non ottempera alla suddetta richiesta. In alternativa, la banca può rescindere il rapporto commerciale e singoli servizi o prodotti e depositare i valori patrimoniali e gli averi in suo possesso con effetto liberatorio nel luogo designato dal giudice, o inviarli sotto forma di assegno all'ultimo indirizzo di corrispondenza noto del cliente.

I costi derivanti dal recesso sono a carico del cliente.

La disposizione di cui sopra si applica indipendentemente dal fatto che il cliente o la banca rescindano il rapporto commerciale o singoli prodotti o servizi. Il cliente è l'unico responsabile dei danni che ne risultano e solleva la banca da ogni responsabilità al riguardo, ove ammesso dalla legge.

che non sia previsto diversamente.

Svitto, 30 novembre 2021

25 Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la banca, in particolare la questione della loro validità ed efficacia giuridica, sono disciplinati esclusivamente dal diritto materiale svizzero, ad esclusione delle disposizioni del diritto privato internazionale e di altre norme sul conflitto di leggi. Il luogo di adempimento, il luogo di esecuzione per i clienti con domicilio/sede legale all'estero e il foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è la sede della banca. La banca ha inoltre il diritto di intraprendere un'azione legale contro il cliente presso il tribunale competente nel luogo di domicilio/sede legale del cliente o presso qualsiasi altro tribunale competente, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie.

26 Modifiche alle Condizioni generali

La banca si riserva la facoltà di apportare modifiche alle Condizioni generali in qualsiasi momento. Tali modifiche vengono comunicate al cliente tramite posta, sul sito Internet della banca, nelle aree clienti della banca o con altre modalità adeguate. Si intendono approvate in assenza di una contestazione scritta del cliente entro un termine di 30 giorni. Con la comunicazione della variazione, il cliente ha la facoltà di disdire per iscritto i servizi interessati dalla variazione. Alla stessa stregua, la banca può modificare anche altri accordi con il cliente, a meno

Regolamento di deposito

Il presente testo si applica opportunamente anche alle persone di sesso femminile e a una pluralità di persone. Edizione dicembre 2021

Il presente Regolamento di deposito si applica in aggiunta alle Condizioni generali della Telco Banca SA (di seguito denominata «banca») ai valori e oggetti accettati in deposito dalla banca (di seguito «valori depositati»), anche e in particolar modo se questi vengono gestiti sotto forma di titoli contabili. Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti del Regolamento di deposito.

1 Accettazione dei valori depositati

La banca accetta in particolare i seguenti valori depositati:

- strumenti finanziari per la custodia, la registrazione, l'amministrazione e la negoziazione;
- documenti e altri oggetti di valore per la custodia, se idonei allo scopo;
- metalli preziosi in forma commerciale e non commerciale e monete con valore numismatico per la custodia.

La banca può rifiutare l'accettazione di valori depositati senza indicarne i motivi.

La banca può verificare l'autenticità dei valori depositati dal cliente e le segnalazioni di blocco o farli verificare da terzi sul territorio nazionale e all'estero senza assumersi alcuna responsabilità al riguardo. In questo caso, la banca esegue gli ordini di vendita e di consegna e le operazioni amministrative solo al termine della verifica.

2 Responsabilità

La banca tratta i valori depositati del cliente con la diligenza abitualmente applicata nel settore. Risponde solo dei danni diretti causati direttamente da una violazione della diligenza abitualmente applicata nel settore, ma in nessun caso per un importo superiore al valore dichiarato del deposito. In particolare, la banca non risponde dei danni causati da agenti atmosferici, forza maggiore o calamità naturali.

Inoltre, la banca declina ogni responsabilità per la performance dei valori depositati. Il cliente prende atto che la performance passata di uno strumento finanziario non può essere utilizzata per prevedere la sua performance futura.

Per gli strumenti finanziari di fornitori terzi, la banca non risponde di eventuali informazioni errate od omesse nei prospetti o in altri documenti (ad esempio informazioni sulla formazione dei prezzi) e delle perdite da esse derivanti.

3 Obblighi di segnalazione e notifica

Il cliente è autonomamente responsabile dell'adempimento di qualsiasi obbligo di segnalazione e notifica, nonché degli obblighi nei confronti di società, sedi di negoziazione, autorità o altri attori del mercato (in particolare la comunicazione di partecipazioni, la presentazione di un'offerta di acquisto). Questo vale anche se i valori depositati non sono registrati a nome del cliente presso il depositario. La banca non è tenuta a segnalare al cliente questi obblighi. Se i valori depositati sono registrati a nome di una società fiduciaria o della banca, il cliente deve informare immediatamente la banca di un eventuale obbligo di segnalazione.

La banca è autorizzata ad astenersi del tutto o in parte dall'effettuare operazioni relative ai valori depositati che comportino obblighi di comunicazione da parte della banca, dandone comunicazione al cliente.

Il cliente è l'unico responsabile dell'osservanza di eventuali restrizioni applicabili in base alla legislazione nazionale o estera, dell'adempimento di tutte le condizioni e dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie nel caso in cui effettui o disponga operazioni con valori depositati. In particolare, spetta al cliente reperire informazioni relative agli obblighi di segnalazione e notifica e alle restrizioni. Se tali obblighi vengono introdotti solo dopo che è già stato effettuato un acquisto, la banca è autorizzata a vendere i valori depositati in questione se il cliente non ottempera tempestivamente a una richiesta in tal senso e la banca gli ha preannunciato la vendita.

4 Rinuncia alla trasmissione di informazioni

Il cliente riconosce e accetta di rinunciare al diritto di ricevere dalla banca informazioni correlate all'esercizio dei suoi

diritti di azionista. Il cliente, di conseguenza, solleva la banca dagli obblighi che le spettano, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie. Il cliente può revocare questa rinuncia in qualsiasi momento con una comunicazione scritta alla banca.

5 Custodia

5.1 Modalità di custodia

La banca è autorizzata a far custodire i valori depositati a terzi, a proprio nome, ma per conto e a rischio del cliente. Se il cliente indica alla banca un terzo depositario che la banca non raccomanda al cliente, la banca non sarà responsabile delle azioni di tale depositario.

La banca è autorizzata a custodire totalmente o in parte i valori depositati in depositi collettivi tenuti presso la banca stessa, presso una banca terza o presso un depositario centrale. Se esiste un deposito collettivo, il cliente è comproprietario della totalità delle disponibilità del deposito e la sua quota di comproprietà è determinata dal rapporto tra le disponibilità del suo deposito e le disponibilità totali del deposito collettivo. Il cliente non è autorizzato a scegliere determinati numeri, unità o tagli per la consegna dal deposito collettivo.

In caso di sorteggio di titoli in custodia dello stesso genere, la banca distribuisce tra i clienti i valori inclusi nel sorteggio. Per il secondo sorteggio utilizza un metodo che permetta a tutti i clienti di essere considerati in modo equivalente a quello della prima procedura di estrazione.

5.2 Depositi custoditi all'estero

In caso di negoziazione di valori depositati custoditi all'estero, il cliente accetta che i valori depositati siano generalmente soggetti alle leggi e alle pratiche del luogo di custodia. Tali leggi e pratiche di altri Paesi possono essere differenti da quelle della Svizzera e potrebbero non offrire un livello di protezione del cliente equivalente.

I valori depositati all'estero, a discrezione della banca, possono essere custoditi, contabilizzati e gestiti da una banca corrispondente, da un depositario o da un depositario centrale collettivo a nome della banca, per conto e a rischio del cliente. I valori depositati, tuttavia, possono anche essere registrati a nome del cliente e segregati, ossia detenuti a nome del cliente, a discrezione della banca. In questo caso, il cliente accetta

che il suo nome venga comunicato al depositario esterno.

5.3 Registrazione dei valori depositati

I valori depositati in forma nominativa possono essere iscritti nel registro pertinente (ad esempio nel libro delle azioni) a nome del titolare del deposito se esiste un'autorizzazione corrispondente. La banca, tuttavia, può far registrare i valori depositati anche a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

5.4 Annullamento di documenti

La banca ha il diritto di annullare i documenti consegnati e di sostituirli con diritti valori, ove consentito dalla legge applicabile.

5.5 Assicurazione per il trasporto

La banca è autorizzata, a proprio nome, ma per conto del cliente, a stipulare un'assicurazione per il trasporto dei valori depositati del cliente.

5.6 Durata della custodia

La custodia solitamente è a tempo indeterminato. Il cliente è autorizzato a richiedere la consegna dei valori depositati. Tali consegne vengono effettuate solo durante i normali orari di apertura della banca. In caso di deposito all'estero si applicano i tempi e i termini di consegna in uso nel settore bancario.

La banca, in qualsiasi momento e senza indicare i motivi, può richiedere la restituzione o la vendita di singoli o tutti i valori depositati. Se la banca non desidera più custodire i valori depositati, chiederà al titolare del deposito istruzioni su dove trasferire i valori depositati o se gli stessi debbano essere venduti. Se il titolare del deposito non impedisce istruzioni alla banca, anche dopo la concessione di un'adeguata proroga, la banca può consegnare fisicamente o liquidare i valori depositati. Tutti i costi derivanti dal ritiro, dalla consegna o dalla liquidazione dei valori depositati sono a carico del cliente.

5.7 Disposizioni particolari per i depositi chiusi

Possono essere custoditi in depositi chiusi solo oggetti di valore, documenti e altri oggetti idonei alla custodia in un deposito chiuso.

In particolare, non sono idonei alla custodia in depositi chiusi i beni deperibili e gli oggetti pericolosi, infiammabili, fragili o non adatti

per altri motivi alla conservazione in un edificio bancario.

Se il cliente consegna oggetti non idonei e in conseguenza di ciò si verifica un danno, il cliente stesso ne è responsabile. La banca è autorizzata a richiedere al cliente di dimostrare la natura degli oggetti custoditi e/o a controllare il contenuto dei depositi chiusi.

I valori depositati devono essere consegnati in involucri o imballaggi sigillati e corredati di una scritta con il nome e l'indirizzo esatto del cliente, nonché di una dichiarazione del valore totale.

Al momento del ritiro degli oggetti custoditi nel deposito, il cliente deve verificare l'integrità del sigillo/della piombatura. Con la consegna degli stessi al cliente, la banca è sollevata da ogni responsabilità.

6 Amministrazione

6.1 Azioni amministrative senza istruzione esplicita

La banca, senza un'istruzione esplicita del cliente, può eseguire in particolare le seguenti azioni amministrative:

- l'incasso o la realizzazione di interessi maturati, dividendi, altre distribuzioni e valori depositati rimborsabili;
- la sorveglianza di estrazioni, cancellazioni, conversioni e diritti di sottoscrizione;
- l'ammortamento di titoli;
- l'acquisto di nuove cedole e lo scambio di certificati di titoli.

La banca, per l'espletamento dei propri atti amministrativi, si basa sulle pubblicazioni e sugli elenchi a cui ha accesso, ma non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

6.2 Accrediti e addebiti

La banca è autorizzata a eseguire separatamente addebiti o accrediti sul conto del cliente per le azioni amministrative, gli sforzi e le spese straordinari, le tasse, le imposte e le commissioni dei depositari esterni. I costi corrispondenti sono interamente a carico del cliente.

7 Negoziazione

7.1 Mancata copertura

La banca, al momento dell'accettazione degli ordini, non è tenuta a verificare se questi siano coperti da averi in conto corrente o depositi. In caso di copertura insufficiente, la banca può chiedere al cliente di provvedere alla copertura entro un termine adeguato. In caso contrario, la banca è autorizzata a chiudere posizioni senza ulteriori azioni per conto e a rischio del cliente.

7.2 Azioni della banca per proprio conto

Nel caso di ordini di acquisto o di vendita del cliente relativi a titoli con un prezzo di mercato o di borsa, la banca è autorizzata a intervenire a proprio nome.

7.3 Acquisizione fiduciaria di valori depositati

Se non è usuale o possibile trasferire al cliente la proprietà dei valori depositati, la banca può acquisirli o farli acquisire a proprio nome o a nome di un terzo, ma sempre a rischio e per conto del cliente, ed esercitare o far esercitare i diritti che ne derivano.

7.4 Depositi execution only

In tutti i casi in cui il cliente non ha sottoscritto un accordo scritto distinto per un servizio finanziario, la banca gestisce il deposito del cliente come deposito execution only.

Nel caso dei depositi execution only, la banca si occupa solo della mera accettazione e trasmissione degli ordini che hanno per oggetto gli strumenti finanziari. La valuta di riferimento è il franco svizzero. In assenza di una diversa comunicazione della banca al cliente, il cliente viene classificato come cliente privato ai sensi della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).

Il cliente è consapevole e accetta che gli ordini da lui trasmessi per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari tramite il portafoglio execution only vengano effettuati senza consulenza sugli investimenti, gestione patrimoniale né obblighi di avvertimento o informazione da parte della banca. Il cliente si assume la piena responsabilità delle proprie decisioni d'investimento e il rischio che ne consegue.

Il cliente prende esplicitamente atto del fatto che la banca, nel caso dell'execution only, non verifica l'adeguatezza e l'idoneità degli strumenti finanziari da lui acquistati in riferimento alle sue conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti, ai suoi obiettivi d'investimento, alle sue condizioni finanziarie, inclusa

la sua capacità di sostenere le perdite, e la sua tolleranza al rischio («verifica dell'adeguatezza» e «verifica dell'idoneità») e che questa indicazione non viene ripetuta dalla banca al momento di tali transazioni. Il cliente deve valutare autonomamente se i rispettivi strumenti finanziari sono adatti e idonei a lui e deve astenersi dall'acquisto di strumenti finanziari di cui non comprende a sufficienza il funzionamento.

Il cliente è consapevole della modalità e della portata dell'execution only e dei costi e dei rischi correlati, nonché dei rischi generalmente associati agli strumenti finanziari. Il cliente comprende e accetta tali rischi, si assume in via esclusiva la responsabilità del proprio operato e solleva la banca da ogni responsabilità. Il cliente è inoltre a conoscenza dei legami economici con terzi, dell'offerta di mercato considerata nella selezione degli strumenti finanziari, del nome e dell'indirizzo della banca, del suo settore di attività e del suo stato di vigilanza, nonché della possibilità di avviare una procedura di mediazione presso un organo di mediazione riconosciuto. Inoltre, si rimanda all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari», disponibile sul sito Internet della banca.

8 Modifiche del Regolamento di deposito

La banca si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento di deposito in qualsiasi momento. Tali modifiche vengono comunicate al cliente tramite posta, sul sito Internet della banca, nelle aree clienti della banca o con altre modalità idonee. Si intendono approvate in assenza di una contestazione scritta del cliente entro un termine di 30 giorni. Con la comunicazione della variazione, il cliente ha la facoltà di disdire per iscritto i servizi interessati dalla variazione.

Svitto, 30 novembre 2021